



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA

Tel. 0444/400727 - Fax 0444/401099

P.IVA: 00318760246

ORIGINALE

Brendola, 02-03-2024

Registro Generale n. 3

Ufficio: SEGRETERIA

Responsabile del Procedimento:

DECRETO

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI "DATORE DI LAVORO" DEI
FUNZIONARI RESPONSABILI DI SERVIZIO (ART. 2 DEL D.LGS.
81/2008 E SS.MM.II.)**

IL SINDACO

Richiamati:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Considerato che l’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, definisce come “datore di lavoro” “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”;

Visti gli articoli seguenti del citato D.Lgs. n. 81/2008:

- Art. 15 Misure generali di tutela

- Art. 16 Delega di funzioni
- Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabile
- Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico del “*datore di lavoro*” e dei dirigenti e/o responsabili (articoli per esteso riportati in allegato al presente Decreto);

Considerato che dall’analisi delle norme che regolano la responsabilità gestionale nell’ambito della pubblica amministrazione, affidata in linea generale al dirigente pubblico / responsabile di servizio (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 107 del decreto legislativo 267/2000), si evince chiaramente come, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, gli organi di governo politico sono titolari dei poteri di indirizzo politico – amministrativo dell’ente, mentre ai dirigenti / responsabili di servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate;

Precisato che tale figura (negli enti privi di dirigenza) deve essere individuata nel_ “*funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività*” (citato art. 2 lett. b del D.Lgs. n. 81/2008) cioè nei Responsabili di Servizio, soggetti ai quali spettano i poteri di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali;

Specificato che, in caso di mancanza della segnalata nomina, come nel caso di nomina irrituale o non corretta (in quanto non corrispondente ai canoni di legge) è lo stesso vertice della singola amministrazione ad assumere il ruolo di datore di lavoro;

Considerato che il destinatario della nomina deve avere adeguate capacità professionali per svolgere i compiti assegnati;

Dato atto che, per le considerazioni sopra esposte, la figura del datore di lavoro non può essere individuata nel Sindaco del Comune, in quanto lo stesso non ha competenze tecnico gestionali;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 18.03.2022 recante oggetto “*MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 59 DEL 28/03/2014 CON RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ASSEGNATI ALLE AREE ORGANIZZATIVE E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE*” con la quale è stata approvata la articolazione organizzativa del Comune di Brendola;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'ente risulta quindi articolata nei seguenti settori:

1. AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
2. AREA SERVIZI ALLA PERSONA
3. AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE
4. AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Dato atto, inoltre, che i Responsabili di Servizio delle suelencate unità di struttura organizzativa sono i seguenti funzionari nominati con Decreto del Sindaco di cui alle date ed ai numeri di Registro Generale indicati nella seguente Tabella :

DATA	REG. GEN.	OGGETTO
30/12/2023	13	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA AL DOTT. GRAZIOTTO ALESSANDRO CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFCAZIONE PER L'ANNO 2024 E INCARICO DI

		VICE-SEGRETARIO COMUNALE.
30/12/2023	14	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA ALLA DOTT.SSA GROTTO MARTA PER L'ANNO 2024 CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFCAZIONE.
30/12/2023	15	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AL GEOM. MAGNABOSCO FEDERICO PER L'ANNO 2024 CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFCAZIONE.
30/12/2023	16	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE ALLA DOTT.SSA BORIN DANIELA PER L'ANNO 2024 CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFCAZIONE.

Considerato:

- che l'individuazione dei datori di lavoro non può prescindere dall'articolazione organizzativa dell'Ente;
- che, in ossequio al principio di prossimità, in base al quale il datore di lavoro deve avere cognizione la più diretta possibile con l'ambiente di lavoro, si ritiene di dover individuare più datori di lavoro, uno per ogni unità organizzativa avente autonomia gestionale e di spesa;
- che, comunque, al fine di evitare una possibile commistione di azioni non coordinate o duplicazioni di spesa ed attività non concertate, gli stessi opereranno sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio a cui sono assegnate le risorse del Capitolo di bilancio n. 1087 "Applicazione D.Lgs. n. 81/2008 sulla Sicurezza sul Lavoro", al quale competerà:
 - a) provvedere alla Individuazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - b) curare il raccordo tra tutti i datori di lavoro con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente (MC), nonché con i rappresentanti dei per la sicurezza (RLS) e con tutti gli organi extra comunali in materia di sicurezza;
 - c) curare la sollecitazione, nei confronti dei datori di lavoro, di adempimenti vari, evidenziando le scadenze, modalità operative, etc..;
 - d) adottare una generale attività di coordinamento l'azione dei singoli datori di lavoro al fine di evitare azioni non coordinate o duplicazioni di spesa ed attività non concertate;
- che, relativamente al requisito della autonomia e capacità di spesa, con delibera di Giunta nr.32 di data 29 Febbraio 2024 con oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 2025 2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL 267/2000 PER DOTAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA DI PARTE CAPITALE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)" sono state aggiunte risorse a disposizione dei datori di lavoro destinate per gli interventi nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro (capitolo di spesa n. 3011 "Interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro (DL 81/2008)")

Ritenuto opportuno fornire -in allegato- al presente provvedimento- a scopo meramente informativo un elenco (non esaustivo) delle competenze del Datore di Lavoro;

Ritenuto dover procedere (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) alla individuazione dei “Datori di lavoro” del Comune di BRENDOLO nei funzionari Responsabili di Servizio in quanto funzionari apicali responsabili di unità di struttura organizzativa;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.165/2001;
- i CCNL del comparto Enti Locali;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

per tutte le motivazioni riportate in premessa da intendersi integralmente richiamate e trascritte:

DECRETA

- 1) Di individuare, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, più Datori di lavoro, uno per ogni unità organizzativa formalmente istituita all'interno dell'ente;
- 2) Di individuare e nominare come Datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i seguenti funzionari Responsabili di Servizio *pro-tempore* delle seguenti Unità organizzative:

GRAZIOTTO ALESSANDRO	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
GROTTO MARTA	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
BORIN DANIELA	RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE
MAGNABOSCO FEDERICO	RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

- 3) Di dare atto che i suelencati Responsabili possiedono tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- 4) Di attribuire ai suelencati Responsabili tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- 5) Di attribuire ai suelencati Responsabili l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- 6) Di dare atto che, così come esposto nella parte narrativa, viene attribuito al Responsabile del Servizio, a cui sono assegnate le risorse di cui al Capitolo di bilancio n. 1087, “*Applicazione D.Lgs. n. 81/2008 sulla Sicurezza sul Lavoro*”, al quale competerà:
 - a) provvedere alla Individuazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - b) curare il raccordo tra tutti i datori di lavoro con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente (MC), nonché con i rappresentanti dei per la sicurezza (RLS) e con tutti gli organi extra comunali in materia di sicurezza;
 - c) curare la sollecitazione, nei confronti dei datori di lavoro, di adempimenti vari, evidenziando le scadenze, modalità operative, etc.;

- d) adottare una generale attività di coordinamento l'azione dei singoli datori di lavoro al fine di evitare azioni non coordinate o duplicazioni di spesa ed attività non concertate;
- 7) Di dare atto che, relativamente al requisito della autonomia e capacità di spesa, è stato istituito apposito capitolo e sono state stanziati apposite risorse a disposizione dei datori di lavoro destinate per gli interventi nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro (capitolo di spesa in parte capitale n. 3011 "*Interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro (DL 81/2008)*");
- 8) Di dare atto che la durata della presente nomina coincide con la durata dell'incarico di Responsabile di Servizio
- 9) Di procedere agli atti esecutivi del presente Provvedimento ivi compresa la notifica dello stesso ai Responsabili di Servizio per presa visione ed accettazione;
- 10) Di dare atto, ad esclusivo scopo informativo, che in allegato al presente provvedimento è riportato un elenco (non esaustivo) delle competenze del Datore di Lavoro
- 10) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto per legge nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, a tutti i Settori dell'Ente, al Nucleo di Valutazione, per quanto di eventuale competenza, ed infine alla R.S.U aziendale ed alle OO.SS. presenti nell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

ELENCO ESEMPLIFICATIVO COMEPETENZE DEL DATORE DI LAVORO

(Allegato al Decreto del Sindaco di Nomina dei Datori di Lavoro)

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Ai Responsabili dei Servizi competono le seguenti funzioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008:

- A) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- B) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- C) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- D) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- E) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;
- F) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- G) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- H) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- I) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- J) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008;
- K) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- L) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- M) fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati di cui all'art. 18 al comma 1, lettera r) del D. Lgs. 81/2008 , e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- N) vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 de D.Lgs. 81/2008, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

COMPETENZE AGGIUNTIVE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Il Responsabile Area Lavori Pubblici ha la competenza per le seguenti funzioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, al fine di assicurare ed effettuare in piena autonomia gestionale e di spesa, nell'ambito delle Strutture in cui è articolato il Comune di Brendola, gli adempimenti sotto elencati previsti, tra l'altro ma non esaustivamente, dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 18 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., e dalle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza e di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché ha la competenza dell'adempimento di ogni altra disposizione che dovesse essere in futuro emanata in materia. In particolare il Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni dovrà segnatamente:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria neicasi previsti dal decreto legislativo 81/2008;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- d) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla vigente normativa;
- e) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- f) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI), anche su supporto informatico, come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- g) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- h) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- i) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;

COMPETENZE AGGIUNTIVE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Il Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria, ha la competenza per le funzioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, al fine di assicurare ed effettuare in piena autonomia gestionale e di spesa, nell'ambito delle Strutture in cui è articolato il Comune di Brendola, gli adempimenti sotto elencati:

- a) comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- b) comunicare in via telematica all'INAIL e all'PSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

TESTO DEGLI ARTICOLI RICHIAMATI NEL DECRETO DI NOMINA DATORI DI LAVORO DL 81/2008
--

TESTO DEGLI ARTICOLI RICHIAMATI NEL DECRETO DI NOMINA DATORI DI LAVORO DL 81/2008

Art. 15 Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 16 Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. ((L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#);

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; (10)

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli [articoli 331, 340 e 658 del codice penale](#).

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

((51))

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.